

Codice A1813C

D.D. 18 dicembre 2025, n. 2683

Autorizzazione idraulica n. 91/2025. R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche - D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 art. 26. Lavori di sistemazione spondale del rio Levesa lungo Via San Ponso. Richiedente: Comune di SALASSA (TO).



ATTO DD 2683/A1813C/2025

DEL 18/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 91/2025. R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche - D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 art. 26. Lavori di sistemazione spondale del rio Levesa lungo Via San Ponso. Richiedente: Comune di SALASSA (TO).

In data 20/05/2025 prot. n. 1974 (identificata a protocollo regionale con il n. 23186 del 21/05/2025) il Comune di SALASSA (TO), C.F. 83501810010 - P.IVA 03702990015, ha presentato domanda di autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione spondale del rio Levesa lungo Via San Ponso.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica in massi di cava intasati in calcestruzzo, per una lunghezza di circa 25,00 m, avente altezza complessiva di 3,00 m (2,00 m dal fondo alveo), spessore in testa di 1,00 m e fondazione di profondità pari a 1,00 m e larghezza pari a 2,00 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Arch. Matteo Rocchietti (RUP, progettista e direttore dei lavori), costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione di calcolo e da n. 1 tavola grafica.

L'Amministrazione Comunale di Salassa, con D.G.C. n. 21 del 20/05/2025, ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto.

Il Settore scrivente ha richiesto, in data 24/10/2025 con nota prot. n. 47406, alla Città Metropolitana di Torino (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna) il parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con la fauna ittica e l'ecosistema fluviale. In data 03/11/2025 prot. n. 191128 (prot. di ricevimento n. 48748 del 03/11/2025) la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il succitato parere, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni

elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista la L.R. n. 12/2004 ed il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16.12.2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto altresì il parere della Città Metropolitana (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna) prot. n. 191128 del 03/11/2025;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Salassa (TO) alla realizzazione dell'opera prevista, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli allegati tecnici citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'opera di difesa spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte ed a valle nell'esistente sponda oppure dovrà essere adeguatamente raccordata con i manufatti esistenti (ad esempio con le spalle / muri d'ala degli attraversamenti esistenti); il paramento esterno della difesa medesima dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
3. il piano di appoggio della struttura di fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota

dell'esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cave di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; per esigenze di sicurezza idraulica i massi dovranno essere intasati con calcestruzzo, come previsto a progetto (si ritiene pertanto superata la prescrizione riportata nel parere - nota prot. n. 191128 del 03/11/2025 - della Città Metropolitana di Torino relativa all'intasamento dei vuoti con terra agraria);
6. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (piste di accesso in alveo, ecc.);
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. dovrà essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e

quanto realizzato; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; al presente provvedimento viene allegato il parere della Città Metropolitana (Unità Specializzata Tutela Flora e Fauna) prot. n. 191128 del 03/11/2025, per farne parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'ingresso in alveo per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
Geom. Carlo FIORE
Ing. Alberto PIAZZA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo